

DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-146.0.0.-75

L'anno 2018 il giorno 20 del mese di Giugno il sottoscritto Gandino Guido in qualita' di dirigente di Direzione Politiche Dell'Istruzione Per Le Nuove Generazioni, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, a seguito dell'espletamento sul MePA di CONSIP di una trattativa diretta con più operatori economici, all'Impresa VALENTE S.R.L. della fornitura di ventilatori e climatizzatori per i nidi e le scuole d'infanzia comunali, da eseguirsi nel periodo di 15 giorni decorrenti dalla data dell'ordine, per l'importo complessivo di Euro 2.378,60, al netto dell'I.V.A. – CIG ZD223FB6D1

Adottata il 20/06/2018 Esecutiva dal 25/06/2018

20/06/2018	GANDINO GUIDO	
------------	---------------	--



DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-146.0.0.-75

Affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, a seguito dell'espletamento sul MePA di CONSIP di una trattativa diretta con più operatori economici, all'Impresa VALENTE S.R.L. della fornitura di ventilatori e climatizzatori per i nidi e le scuole d'infanzia comunali, da eseguirsi nel periodo di 15 giorni decorrenti dalla data dell'ordine, per l'importo complessivo di Euro 2.378,60, al netto dell'I.V.A. – CIG ZD223FB6D1

IL DIRETTORE

VISTI:

- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed, in particolare, l'art. 107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché l'art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l'art. 4;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti);
- l'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996 e s.m.i. di cui, in ultimo, la modificazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2018, ed in particolare l'art. 4 relativo alla competenza dei dirigenti responsabili dei servizi comunali;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed, in particolare, l'art. 26 comma 6;
- la determinazione dell'A.V.C.P. del 5 marzo 2008 n. 3;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 01/03/2018 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2018-2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 19/04/2018 ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020";

PREMESSO che:

- il Comune di Genova, analogamente agli anni precedenti, assicura, anche quest'anno, ai bambini frequentanti i nidi e le scuole d'infanzia, un servizio estivo di tipo ludico ricreativo, al fine di garantire maggiori opportunità di socializzazione per i bambini e di supporto per le famiglie in un periodo generalmente ancora lavorativo;
- alcuni nidi e scuole d'infanzia del Comune di Genova, presso cui sarà erogato il servizio di cui sopra, presentano caratteristiche strutturali tali da comportare, nel periodo estivo, il raggiungi-mento di temperature molto elevate con conseguente notevole criticità sia nel regolare svolgi-mento delle attività ludiche che nella fase del riposo dei bambini;

CONSIDERATO

quindi, indispensabile, procedere all'acquisizione di una fornitura di apparecchiature di ventilazione;

PRESO ATTO

che con atto datoriale, prot. n. 167805 del 16/05/2018, custodito agli atti d'ufficio, è stato nominato, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti, R.U.P. delle procedure per l'affidamento di forniture di di beni e servizi per il funzionamento dei servizi 0/6 e di supporto al sistema scolastico, da espletarsi nell'anno in corso, il Direttore della Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni, Dott. Guido Gandino;

VERIFICATO

che la fornitura occorrente:

- non risulta compresa:
 - > nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A.";
 - > nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetta alla disciplina ivi prescritta;
- risulta, invece, presente sul MePA di CONSIP, Capitolato tecnico Allegato 14 al Capitolato d'oneri "Prodotti" per l'abilitazione dei fornitori di "Materiali Elettrici, da costruzione, ferramenta" ai fini della partecipazione al Mercato elettronico della pubblica Amministrazione;

RITENUTO

quindi, di procedere all'affidamento della fornitura di ventilatori e climatizzatori mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti;

RILEVATO che:

- al fine di assegnare la fornitura alle condizioni più favorevoli per l'Amministrazione sono state espletate sul MePA di CONSIP le trattative dirette con gli operatori economici come dettagliato nel seguito:
 - ✓ trattativa n. 513674 in data 31/05/2018 rivolta a INGROS'S FORNITURE S.R.L.;
 - ✓ trattativa n. 513745 in data 31/05/2018 rivolta a LAITECH SRLS;
 - ✓ trattativa n. 513701 in data 31/05/2018 rivolta a VALENTE S.R.L.;
- gli operatori economici su indicati sono stati individuati, in funzione della loro offerta sul catalogo MePA di prodotti compatibili con la fornitura occorrente;
- i suddetti operatori economici hanno presentato una regolare offerta economica, secondo le modalità previste all'art. 3 del documento "Condizioni particolari della Trattativa diretta", offrendo, rispettivamente, per il lotto unico i prezzi, esclusa I.V.A., che seguono:

| Concorrente | Valore dell'Offerta

INGROS'S FORNITURE S.R.L.	Euro 1.810,00
LAITECH SRLS	Euro 2.397,00
VALENTE S.R.L.	Euro 2.378,60

- sulla base della documentazione tecnica presentata dall'Impresa INGROS'S FORNITURE S.R.L, offerente il prezzo più basso, per gli articoli ventilatore a torre e ventilatore da tavolo, non è stato rilevato il possesso della certificazione IMQ, esplicitamente prevista all'art. 5 del documento "Condizioni particolari della Trattativa diretta";
- per la non conformità sopra specificata, secondo quanto previsto agli artt. 3 e 4 del documento "Condizioni particolari della Trattativa diretta", l'offerta dell'Impresa INGROS'S FORNITURE S.R.L. non è stata ritenuta valida;
- si è proceduto, quindi, all'esame della documentazione tecnica presentata dall'Impresa VALENTE S.R.L., quale offerente del secondo prezzo più basso;
 - sulla base della suddetta documentazione tecnica, è stata accertata la conformità dei prodotti offerti alle specifiche tecniche richieste e, pertanto, l'offerta dell'Impresa VALENTE S.R.L. è stata ritenuta valida;

CONSIDERATO

pertanto, opportuno, procedere, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, all'affidamento diretto all'Impresa VALENTE S.R.L. della fornitura di ventilatori e climatizzatori per i nidi e le scuole d'infanzia comunali, da eseguirsi nel periodo di 15 giorni decorrenti dalla data dell'ordine, per l'importo complessivo di Euro 2.378,60, al netto dell'I.V.A.;

ASSICURATO

che l'esecuzione della fornitura, consistente nella sola consegna, non comporta alcun rischio di interferenze e, pertanto, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, non sussiste l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);

DATO ATTO che:

- sono già state inviate agli Enti preposti, le richieste in ordine all'accertamento d'ufficio del possesso, da parte dell'Impresa affidataria, dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;
- in ogni caso, l'Impresa affidataria, analogamente a tutte le Imprese iscritte al MePA di CONSIP, è oggetto di periodico accertamento, da parte di CONSIP medesima del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;

CONSIDERATO che:

- la tardiva fornitura di ventilatori per i nidi e le scuole d'infanzia comporterebbe una grave criticità nella conduzione del servizio estivo ludico ricreativo a favore dell'infanzia, poiché non potrebbe essere garantito il benessere dei bambini;
- l'acquisizione degli esiti dei suddetti controlli dei requisiti di carattere generale comporta una tempistica non conciliabile con l'urgenza della fornitura;

RITENUTO

pertanto, di procedere all'affidamento della fornitura anche se non si dispone ancora di tutti gli esiti dei controlli di cui sopra, stabilendo di procedere alla revoca della stessa ovvero alla risoluzione del contratto in danno dell'Impresa affidataria, qualora, in sede di accertamento del possesso dei requi-

siti di carattere generale dovessero emergere a carico dell'Affidataria stessa irregolarità ostative all'instaurarsi del rapporto contrattuale;

RITENUTO

in funzione della modesta entità della spesa, di non prevedere negli atti della trattativa la corresponsione della cauzione definitiva, al fine di evitare un appesantimento della procedura di affidamento non giustificato dal valore della fornitura tanto più che, in caso di inadempienze nell'esecuzione della stessa, il Comune può sempre rivalersi all'atto del pagamento della fattura;

STABILITO

che, qualora nelle more dell'esecutività del presente provvedimento e della successiva sottoscrizione del contratto, venisse stipulata da CONSIP S.p.A. una convenzione per una fornitura analoga, ad un prezzo più vantaggioso, di chiedere all'Affidataria un ulteriore ribasso sul prezzo offerto ai fini dell'adeguamento ai parametri prezzo/qualità della convenzione CONSIP, procedendo, in caso di mancato adeguamento a detti parametri, all'eventuale revoca dell'affidamento ed alla contestuale assegnazione della fornitura all'Impresa titolare della convenzione CONSIP;

RITENUTO

di non richiedere il CUP, ai sensi dell'art. 11 della legge 3/2003, in quanto la presente fornitura non viene effettuata nell'ambito di un "Progetto di investimento pubblico", così come meglio definito al punto 3. della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, del 22 dicembre 2010 n. 10";

DATO ATTO

che la spesa di cui al presente provvedimento:

- ha carattere di obbligatorietà per le motivazioni esplicitate in premessa;
- ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni fiscali in materia di modalità di pagamento delle forniture di beni e servizi introdotte dalla Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) è da riferirsi ad acquisti promiscui e, pertanto, la distinzione tra acquisti commerciali ed istituzionali sarà effettuata in sede di liquidazione della spesa;

ACCERTATO

che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

APPURATO

che la spesa non rientra nei limiti di cui all'art. 6 della Legge 122/2010;

DATO ATTO

che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del TUEL;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa di:

1) di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, all'Impresa VALENTE S.R.L., con sede legale in Viale Ugo Foscolo 34 - 73100 Lecce LE, co-

dice fiscale e partita I.V.A. 02029060759, codice beneficiario 53415, la fornitura di ventilatori e climatizzatori per i nidi e le scuole d'infanzia comunali, da eseguirsi nel periodo di 15 giorni decorrenti dalla data dell'ordine, per l'importo complessivo di Euro 2.378,60, al netto dell'I.V.A.;

- 2) di procedere alla revoca dell'assegnazione di cui al precedente punto, ovvero alla risoluzione del contratto in danno all'aggiudicataria, qualora, in sede di accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale dovessero emergere irregolarità ostative all'instaurarsi del rapporto contrattuale;
- di dare atto che con la presentazione dell'offerta, l'Impresa affidataria si è obbligata ad eseguire la fornitura secondo le modalità, nella tempistica ed alle condizioni stabilite nel documento "Condizioni particolari della Trattativa Diretta" allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, nonché in conformità all'offerta presentata dall'Impresa medesima in sede di trattativa e custodita agli atti d'ufficio;
- di dare atto che l'esecuzione della fornitura di cui al precedente punto 1), non comporta alcun rischio di interferenze presso le sedi destinatarie e, pertanto, essendo gli oneri della sicurezza pari a zero, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, non ricorre l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);
- 5) di dare atto che, in oggi, la fornitura di cui al precedente punto 1) non risulta compresa nelle convenzioni attive stipulate da CONSIP S.p.A. e nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetta alla disciplina ivi prescritta;
- di provvedere agli adempimenti di cui in premessa, qualora venisse stipulata da CONSIP una convenzione congrua alla fornitura in oggetto, ad un prezzo più vantaggioso;
- 7) di dare atto che il contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale MePA di CONSIP e successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente;
- 8) di dare atto che la spesa occorrente non rientra nei limiti di cui all'art. 6 della legge n. 122/2010;
- 9) di impegnare, ai fini della copertura della spesa di cui al precedente punto 1, l'importo complessivo di **Euro 2.901,90,** di cui imponibile Euro 2.378,60 più I.V.A. 22% pari ad Euro 523,30, sul Bilancio 2018, ripartito come segue:
 - Euro 113,94 (IMP. 2018/10527) capitolo 16021 "Acquisizione di beni diversi", centro di costo 1100 "Asili Nido e Servizi per l'Infanzia", P.D.C. 1.03.01.02.999 "Altri beni e materiali di consumo n.a.c.", uso promiscuo;
 - Euro 2.787,96 (IMP. 2018/10528), al capitolo 38021 "Acquisizione di beni diversi", centro di costo 2710 "Asili Nido e Servizi per l'Infanzia", P.D.C. 1.03.01.02.999 "Altri beni e materiali di consumo n.a.c.", uso promiscuo;

- 10) di dare atto che la spesa di cui al precedente punto, è da riferirsi ad acquisti promiscui e, pertanto, la distinzione tra acquisti commerciali ed istituzionali sarà effettuata in sede di liquidazione della stessa;
- di dare atto, inoltre, che gli impegni di cui al precedente punto 9) vengono assunti ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
- di provvedere, a fronte della fornitura eseguita regolarmente, alla diretta liquidazione della spesa, mediante emissione di atto di liquidazione digitale, nei limiti dell'importo complessivo di cui al precedente punto 9) e subordinatamente all'accertamento della regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa, nonché all'espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a carico dell'Impresa assegnataria dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
- di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa vigente sulla tutela dei dati personali;
- di dare atto, in attuazione dell'art.6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, dell'insussistenza a carico del RUP di situazioni di conflitto di interessi.

Il Direttore Dott. Guido Gandino



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-146.0.0.-75 AD OGGETTO

Affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, a seguito dell'espletamento sul MePA di CONSIP di una trattativa diretta con più operatori economici, all'Impresa VALENTE S.R.L. della fornitura di ventilatori e climatizzatori per i nidi e le scuole d'infanzia comunali, da eseguirsi nel periodo di 15 giorni decorrenti dalla data dell'ordine, per l'importo complessivo di Euro 2.378,60, al netto dell'I.V.A. – CIG ZD223FB6D1

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario [Dott. Giovanni Librici]



COMUNE DI GENOVA

Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA TRATTATIVA DIRETTA

per l'affidamento di una fornitura di ventilatori e climatizzatori per nidi e scuole d'infanzia

Responsabile del Procedimento: Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni, Dott. Guido Gandino.

Premessa

Questa Direzione prevede di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, di una fornitura di ventilatori e climatizzatori per alcuni nidi e scuole d'infanzia, previo espletamento di una trattativa diretta con più Operatori Economici presenti sul MePA di CONSIP per il settore merceologico di interesse.

La presente trattativa diretta non costituisce alcun vincolo per l'Amministrazione a contrarre.

Art. 1 - Norme regolatrici

La partecipazione alla trattativa diretta e l'esecuzione della fornitura sono disciplinate dal presente documento e dai documenti allegati al Bando MePA Beni di CONSIP che seguono:

- Condizioni generali di contratto relative alla fornitura di prodotti;
- Capitolato tecnico Allegato 14 al Capitolato d'oneri "Prodotti" per l'abilitazione dei fornitori di "Materiali Elettrici, da costruzione, ferramenta" ai fini della partecipazione al Mercato elettronico della pubblica Amministrazione.

In caso di contrasto fra le disposizioni contenute in questi ultimi due documenti e le condizioni particolari stabilite nel presente documento, prevalgono queste ultime.

Per quanto non esplicitamente previsto negli atti di cui sopra, troverà applicazione quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti) nel prosieguo richiamato semplicemente come "Codice dei Contratti" e dalle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

Art. 2 - Oggetto

LOTTO UNICO (Codice CPV 39717000-1)

Fornitura di ventilatori e climatizzatori occorrenti per il mantenimento della temperatura ottimale presso i nidi e le scuole d'infanzia Comunali in cui si svolgerà il servizio estivo, da eseguirsi secondo quanto dettagliato al successivo art. 5.

Art. 3 - Modalità di risposta alla richiesta di offerta

La <u>proposta inserita sul sistema del Mercato Elettronico (MePA)</u> con cui l'Impresa invitata formulerà la propria offerta dovrà essere composta da:

- 1) prezzo complessivo, al netto dell'I.V.A., offerto per l'esecuzione della fornitura (lotto unico);
- 2) dettaglio tecnico economico della fornitura, da rendersi utilizzando il modello "Dettaglio Tecnico Economico" che, debitamente compilato e <u>firmato digitalmente</u>, dovrà essere allegato (attraverso la funzione "Aggiungi Allegati") alla proposta. Più specificamente, in tale documento, dovrà essere riportato, nei relativi riquadri:
 - la denominazione commerciale / codice dell'articolo;
 - descrizione, per ciascun prodotto offerto, delle relative specifiche tecniche fornendo, in particolare, un dettagliato riscontro in ordine ai requisiti tecnici e certificazioni stabilite al successivo art. 5.
 - il prezzo unitario, I.V.A esclusa, comprensivo delle spese per la consegna.
- 3) schede tecniche illustrative dei prodotti offerti. Tali schede dovranno essere redatte in lingua italiana o, se presentate in altra lingua, dovranno essere corredate della relativa traduzione in lingua italiana;
- 4) certificazioni (CE, IMQ) richieste relativamente a ciascun prodotto al precedente art. 3 del presente documento.

Con la presentazione dell'offerta, le Imprese si obbligano:

- ad offrire i prodotti oggetto lotto unico conformi a tutte, nessuna esclusa, le specifiche tecniche richieste;
- ad eseguire la fornitura secondo le modalità previste all'art. 5 del presente documento;
- ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, oneri e clausole previste nel presente documento e negli atti richiamati nello stesso.

Art. 4 - Modalità di assegnazione

La stazione appaltante, espletata la trattativa diretta con più Imprese, procederà all'affidamento della fornitura a favore dell'Impresa che, <u>fermo restando la conformità di tutti i prodotti alle specifiche tecniche richieste e la regolare presentazione della documentazione tecnica stabilita, avrà offerto il prezzo più basso.</u>

La stazione appaltante, si riserva, altresì, la facoltà di chiedere, nel corso dell'espletamento della procedura di affidamento chiarimenti o integrazioni circa l'offerta presentata.

L'assegnazione della fornitura diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti e con l'adozione del relativo provvedimento di affidamento.

Art. 5 – Descrizione e Modalità di esecuzione della fornitura

Descrizione della fornitura

Fornitura di ventilatori e climatizzatori come segue:

N.	Elenco Prodotti		Quantità	
d'ordine			in lettere	
1	Ventilatore a torre oscillante da terra	8	otto	
2	Ventilatore da tavolo	1	uno	
3	Climatizzatore	4	quattro	

SPECIFICHE TECNICHE

- 1) **Ventilatore a torre:** involucro esterno, base, girante tangenziale, coclea e telecomando in resina termoplastica (ABS) rotazione intorno al proprio asse di circa 60° altezza massima cm. 105 motore elettrico a 3 velocità protetto da limitatore termico 3 modalità di funzionamento meccanismo di oscillazione lungo l'asse verticale comandato da motore elettrico sincrono potenza max 40W certificazioni CE, IMQ.
- 2) **Ventilatore da tavolo:** diametro cm. 30 con possibilità di oscillazione griglia di protezione in metallo regolazione diverse velocità direzione del flusso d'aria con oscillazione 90° funzionamento silenzioso certificazioni CE, IMQ IMQ Performance.
- 3) **Climatizzatore:** Condizionatore portatile tipo Pinguino, dotato di ruote, con funzione deumidificatore senza unità esterna Classe A portatile aria-aria da un minimo di "10137 Btu/h" ad un massimo di "12000 Btu/h", tensione 220 V. e potenza assorbita max 1138.

Modalità di esecuzione della fornitura

L'ordinativo della fornitura sarà impartito, <u>esclusivamente per iscritto</u>, dalla Direzione Politiche dell'istruzione per le Nuove Generazioni.

La consegna della fornitura dovrà essere effettuata <u>nel termine tassativo di 15 (quindici) giorni naturali, calcolati a decorrere dalla data di ricezione dell'ordine, presso circa 7 (sette) sedi di strutture educative per l'infanzia, comprese nell'ambito territoriale del Comune di Genova, all'interno dei locali, anche se dislocati su piani diversi, che saranno indicati dai responsabili della ricezione della fornitura stessa.</u>

Contestualmente all'invio dell'ordinativo sarà trasmesso l'elenco delle sedi destinatarie con i relativi indirizzi e recapiti telefonici.

L'ora e la data di consegna della fornitura dovrà essere concordata telefonicamente con le segreterie dei nidi e delle scuole d'infanzia destinatarie della fornitura, ai recapiti telefonici indicati nell'elenco di cui sopra, con un preavviso di almeno due giorni lavorativi.

In caso contrario, resta salva la facoltà da parte delle sedi destinatarie di accettare o meno la consegna.

La responsabilità di eventuali danni dovuti al trasporto è a carico dell'Impresa affidataria che, qualora si rendesse necessario, a propria cura e spesa, dovrà provvedere all'imballo, eseguito a regola d'arte onde evitare qualsiasi danno alla merce.

Il personale incaricato del trasporto non potrà abbandonare nei locali delle sedi destinatarie eventuali imballaggi utilizzati per il trasporto.

L'Impresa affidataria è tenuta responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di consegna della fornitura.

Art. 6 - Garanzia e verifiche sulla regolare esecuzione della fornitura

La fornitura dovrà essere garantita per 12 (dodici) mesi, decorrenti dall'avvenuta consegna, in condizioni d'uso normali.

Il Comune di Genova si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Impresa affidataria nulla possa eccepire, di effettuare verifiche sulla corretta esecuzione della fornitura e sulla completa osservanza e conformità delle prestazioni rese rispetto alle disposizioni prescritte nel presente documento.

Qualora, nel corso dell'esecuzione della fornitura, dovessero emergere delle difformità rispetto a quanto disposto nel presente documento, l'Impresa affidataria dovrà provvedere ad eliminare le difformità rilevate nel termine di sette giorni naturali decorrenti dalla data della contestazione effettuata dal Comune di Genova tramite PEC.

I danni derivanti dal non corretto espletamento della fornitura o, comunque, collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento al Comune di Genova od a terzi, saranno assunti dall'Impresa affidataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

Il Comune di Genova, effettuate con esito positivo le verifiche di cui sopra, rilascerà l'attestazione di regolare esecuzione.

Art. 7 – Valore della fornitura

L'importo di spesa massimo preventivato per l'esecuzione della fornitura è pari ad **Euro 3.360,66** (tremilatrecentosessanta/66), oneri fiscali esclusi. Tale importo è da intendersi comprensivo di tutte le spese per la consegna da effettuarsi nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 5), nonché di tutti gli oneri indicati nel presente documento a carico dell'Impresa affidataria.

Art. 8 - Importo, durata e forma del contratto

L'importo complessivo del contratto sarà quello del prezzo offerto dall'Impresa affidataria, in sede di trattativa diretta, per l'esecuzione della fornitura.

Il contratto avrà validità di mesi dodici a decorrere dalla data di stipulazione dello stesso.

Detto contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale MePA di CONSIP che sarà successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente.

L'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta sulla scrittura privata in forma elettronica è a carico dell'Impresa affidataria; a tale scopo l'Impresa dovrà far pervenire alla stazione appaltante n. 1 contrassegno telematico da Euro 16,00 che verrà apposto sulla copia analogica della scrittura stessa, conservata agli atti d'ufficio o, in alternativa, idonea attestazione di avvenuto pagamento nelle forme previste dalla vigente normativa in materia.

Il Committente, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice dei Contratti, qualora nel corso del periodo di validità contrattuale si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Affidataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Affidataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 9 - D.U.V.R.I.

In relazione alla presente fornitura, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e s.m.i. e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, non sussiste alcun obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), poiché l'esecuzione della fornitura, consistente nella mera consegna, non comporta alcun rischio di interferenze presso le sedi destinatarie.

Art. 10 - Obblighi dell'Impresa Affidataria

L'Impresa affidataria, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 30 – comma 3 del Codice dei Contratti, è tenuta ad eseguire la fornitura nel pieno rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di cui all'Allegato X del D.Lgs. medesimo.

E' fatto obbligo all'Impresa affidataria di:

- effettuare la fornitura in assoluta conformità e nell'incondizionata osservanza di tutti gli oneri, clausole e modalità indicati nel presente documento;
- in caso di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, provvedere a sanare dette irregolarità entro il termine tassativo di sette giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della contestazione;
- sostenere tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla fornitura assegnata;
- applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività;
- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;
- comunicare qualsiasi modifica possa intervenire nel sistema di gestione della fornitura in oggetto, nonché qualsiasi variazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;
- garantire il rispetto dei tempi di consegna previsti nel presente documento;
- assumere la responsabilità della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di consegna;
- risarcire, a propria cura e spesa, senza riserve od eccezioni, all'Amministrazione od a terzi, eventuali danni conseguenti all'esecuzione della fornitura.

Art. 11 - Pagamenti

L'Impresa affidataria dovrà trasmettere la fattura intestata all'Ufficio indicato sull'ordinativo, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55. A tal fine, la fattura dovrà riportare il **CODICE UNIVOCO UFFICIO 2EK2I5**; in mancanza di detto CODICE UNIVOCO UFFICIO, il Sistema di Interscambio rifiuterà la fattura.

Oltre al suddetto Codice Univoco, la fattura dovrà contenere il numero dell'ordine ed il C.I.G. (codice identificativo gara).

Oltre al suddetto rifiuto della fattura sprovvista del su indicato codice univoco ufficio, il Comune rigetterà la fattura qualora non contenga il numero d'ordine ed il CIG.

La fattura dovrà, altresì, riportare obbligatoriamente tutti i dati previsti dall'art. 21, D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale ecc.) e l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" mediante indicazione all'interno dei Dati Riepilogo, nel campo Esigibilità, della lettera "S", integrandola eventualmente con il riferimento all'art. 17-ter del D.P.R. n, 633/1972 nel campo "Norma Rif". La mancata o non corretta compilazione del campo "Esigibilità" come sopra indicato costituisce motivo di rifiuto della fattura trasmessa in formato elettronico.

La mancata restituzione della fattura irregolare può comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (cliente e fornitore).

Il pagamento della fattura sarà disposto, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa all'Ufficio indicato sull'ordinativo, previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura nel rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali. In presenza di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, a prescindere dall'entità, il Comune non procederà alla liquidazione della fattura che, pertanto, sarà restituita all'Impresa affidataria; quest'ultima, sanate le irregolarità nell'esecuzione della fornitura, dovrà riemettere la fattura. La liquidazione della fattura è subordinata, altresì, alla regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, accertata mediante la ricezione del D.U.R.C. regolare richiesto d'ufficio dal Comune di Genova, nonché alla regolarità fiscale dell'Impresa affidataria.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C., secondo quanto previsto all'art. 30 – comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il Comune di Genova "... trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi...".

In ogni caso, il Comune di Genova non procederà ad alcun pagamento della fattura qualora l'Affidataria non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Il Comune di Genova non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso.

Art. 12 - Penali

In caso di ritardata o non corretta esecuzione della fornitura rispetto alla tempistica ed alle modalità di esecuzione stabilite nel presente documento, non imputabile a causa di forza maggiore, l'Impresa affidataria, ai sensi dell'art. 113 bis comma 2 del Codice dei Contratti, sarà passibile dell'applicazione di una penalità calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da una formale nota di contestazione, inviata tramite PEC, rispetto alla quale l'Impresa avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla data della suddetta nota di contestazione.

La comunicazione definitiva di applicazione della penale avverrà tramite PEC. L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nell'anzidetta comunicazione, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora le non conformità siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il Comune procederà alla risoluzione del contratto.

Art. 13 – Esecuzione in danno

Nel caso in cui l'Impresa affidataria ometta di eseguire, anche parzialmente, la fornitura in oggetto entro la tempistica stabilita al precedente art. 5, l'Amministrazione, previa comunicazione all'Affidataria, potrà ordinare ad altra Impresa, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Affidataria, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per la rifusione dei danni l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore.

Art. 14 - Risoluzione del contratto

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto, ovvero qualora l'Impresa affidataria si renda colpevole di frode, di grave negligenza o la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dal presente documento, qualora siano state riscontrate e, non tempestivamente sanate irregolarità che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione.

È facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. a danno dell'Impresa assegnataria in caso di ritardo dell'esecuzione della fornitura.

Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto:

- qualora, a seguito dell'accertamento d'ufficio, risulti che l'Affidataria si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 del Codice dei Contratti;
- qualora nei confronti dell'Affidataria sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'Impresa mediante PEC.

Art. 15 - Divieto di Cessione del Contratto

È vietata la cessione totale o parziale del contratto; qualora si verificasse, l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa dell'Affidataria, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

Art. 16 - Cessione del Credito

È consentita la cessione del credito, purché sia preventivamente notificata all'Amministrazione dalla stessa accettata.

Art. 17 - Informativa per il trattamento dei dati personali

Si informa che i dati raccolti nel corso della procedura di affidamento saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di trasparenza ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti di ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 18 - Controversie - Foro competente

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'affidamento oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Art. 19 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente documento si fa rinvio alle disposizioni richiamate al precedente art. 1.

Art. 20 – Altre informazioni

Per qualsiasi informazione in ordine alla presente procedura, le Imprese dovranno avvalersi esclusivamente della posta elettronica all'indirizzo e-mail <u>gareserveducativi@comune.genova.it</u>; analogamente la stazione appaltante si avvarrà di tale mezzo per qualsiasi comunicazione in ordine alla trattativa diretta.